

OPAC SBN - Istituto centrale per il catalogo unico

Scheda: 21/21

Livello bibliografico	Periodico
Tipo documento	Testo a stampa
Titolo	Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a cura dell'Istituto per la documentazione legislativa
Numerazione	A. 1, n. 1 (mar. 1959)-
Pubblicazione	Milano : A. Giuffrè, 1959-
Descrizione fisica	v. : 25 cm
Note generali	<ul style="list-style-type: none"> · La periodicità varia · Il nome dell'ente in: Istituto per la documentazione e gli studi legislativi · Il formato varia in 24 cm.
Numeri	<ul style="list-style-type: none"> · [ISSN] 0486-0373 · [ACNP] P 00057963 · [BNI] 592651
Comprende	<ul style="list-style-type: none"> · A proposito del Presidente del Senato, come Presidente d'Assemblea e seconda carica dello Stato (a partire da uno studio delle sue esternazioni) / di Antonio Ignazio Arena. · A proposito di leggi regionali inutili / Aida Giulia Arabia. · Ammissibilità degli emendamenti alla Camera della 12. legislatura / Antonio Menè. · Attività amministrativa delle assemblee regionali e Corte dei conti / Salvatore Curreri. · Autodichia e sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella più recente giurisprudenza costituzionale / di Alessandro Gigliotti. · Il bipolarismo e i suoi nemici / di Michele Ainis. · Il Capo dello stato parlamentare come reggitore dello stato nelle crisi del sistema / Silvio Traversa. · Clausola del nemine contradicente / Renato Ibrido. · La comparazione giuridica nella studio delle istituzioni parlamentari: prospettive di ricerca / di Paola Picicchia. · La consuetudine nella giurisprudenza costituzionale / Silvia Silverio. · Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare / di Paola Marsocci. · La Corte costituzionale ed il legislatore. Il caso emblematico del controllo sulle leggi elettorali / di Alessio Rauti. · Costituzionalismo 2.0 / di Tommaso Edoardo Frosini. · Costituzionalismo multilivello e unità interpretativa dell'ordinamento giuridico / Fausto Vecchio. · La costituzione dei gruppi parlamentari autorizzati alla Camera: il caso del gruppo Per l'Italia-Centro democratico / di Salvatore Curreri. · La Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere / di Giampietro Ferri. · Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia elettronica / di Daniele Cabras. · Dai voti ai seggi. Limiti costituzionali alla distorsione della rappresentanza elettorale / Antonio D'Aloia. · DDL Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare / di Luigi Ciaurro. · La difesa giurisdizionale della prerogativa parlamentare nel quadro del diritto costituzionale britannico (a proposito della Brexit) / di Chiara Graziani. · Diritti civili e libertà di associazione : limiti e garanzie giuridiche. La vicenda della Loggia Massonica "Propaganda n.2" / G. Branca et al · Il diritto di tribuna nella transizione istituzionale / Antonio Casu. · Dopo le mid-term elections un nuovo caso di governo diviso: poteri condivisi o poteri contesi? / Chiara Bologna. · Drafting multilinguistico e controllo della Corte di Giustizia / di Lara Trucco. · L'esposizione del crocifisso negli spazi statali alla luce della Costituzione e della Cedu / Paolo Fusaro. · Etica e diritto / di Antonio Casu. · Forme di governo e gruppi di pressione : profili metodologici e comparati / di Pier Luigi Petrillo. · La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici / di Giuditta Brunelli. · La garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza / di Silvia Silverio. · Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata / Giammaria Milani, Tania Abbiate. · I governi tecnici : gli esecutivi Ciampi, Dini e Monti nel difficile equilibrio tra tecnica e politica / di Nicola Lupo. · Immunità giurisdizionale e diritti inviolabili: una nuova frontiera per la "giuristocrazia"? / di Antonio Chiusolo. · Le immunità penali dei parlamentari in Italia / Vincenzo Lippolis. · L'imposizione sulle aree fabbricabili / Wladimiro Dorigo · Indennità e vitalizi dei parlamentari / di Antonio Falomi. · L'intermittenza del principio pattizio in alcune recenti pronunce in tema di autonomie speciali / di Gianluca Cosmelli. · L'Italicum e gli incroci pericolosi / di Fulco Lanchester. · Ius puniendi e regole statutarie nei partiti antagonisti: i casi di Podemos e Cinque stelle / di Pino Piscichio. · Legge elettorale e attori della finanza globale: il caso dell'Italicum / di Matteo De Nes. · Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche) / di Sandro Staiano. · Il legittimo impedimento di fronte alla Corte Costituzionale / Manlio Mazziotti di Celso. · Libertà religiosa, processo democratico e garanzie internazionali dei diritti umani. - Milano : Giuffrè, [2001]. - [158]-262 p. : 23 cm · Materia elettorale: la Corte costituzionale tiene ancora la regia anche se cambia la trama del film (riflessioni a margine della sent. n. 275 del 2014) / di Lara Trucco. · Materia o non materia? Una ricostruzione alternativa del riparto di competenze tra stato e regioni in tema di professioni / Simone Scagliarini. · Metamorfosi del controllo parlamentare in Italia e nell'Unione europea. Un focus sul sindacato ispettivo / di Paola Torretta. · Un Ministerial code anche per l'Italia? / di Pino Piscichio. · Mobilità sanitaria e unitarietà della cittadinanza sociale nell'esperienza degli Stati composti: un cammino avviato anche nell'Unione europea? / di Stefania Mabellini. · La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte costituzionale dopo la mancata riforma c.d. Renzi-Boschi: quali scenari? / di Erik Furno.

	<ul style="list-style-type: none">· La natura giuridica dei gruppi consiliari: dal parallelismo all'asimmetria con i gruppi parlamentari / di Elena Griglio.· Navette e interpretazione della doppia conforme nella revisione costituzionale / di Luca Bartolucci.· Il non passaggio agli articoli: un istituto minore? / di Andrea Carboni. ... Vedi tutti
Nomi	· Istituto per la documentazione legislativa
Soggetti	· Parlamenti - Periodici
Classificazione Dewey	· 342 (16.) DIRITTO COSTITUZIONALE COSTITUZIONI POLITICHE · 348.005 (19.) LEGGI SCRITTE, REGOLAMENTI, GIURISPRUDENZA. PUBBLICAZIONI IN SERIE · 348.005 (20.) SERIALI DI LEGGI SCRITTE, REGOLAMENTI, GIURISPRUDENZA
Lingua di pubblicazione	ITALIANO
Paese di pubblicazione	ITALIA
Codice identificativo	IT\ICCU\SBL\0497455

[Dove si trova](#)

Rivista
trimestrale

ISLE



Rassegna Parlamentare

Estratto

2

2014

**Aprile/Giugno
Anno LVI**



Jovene editore

INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE ELETTORALE ED EFFETTI SULLE CAMERE E SULLA LORO ATTIVITÀ: IL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO PARLAMENTARE

di MARIO PERINI

SOMMARIO: 1. La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale. – 2. Le valutazioni della Corte quanto agli effetti della sua sentenza. – 3. Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sui singoli parlamentari, quanto al premio di maggioranza. – 4. Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sui singoli parlamentari, quanto alle liste bloccate. – 5. Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sull'Istituzione parlamentare. – 6. Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sull'attività parlamentare. – 7. Tentativi di fornire una spiegazione alle considerazioni svolte dalla Corte sugli effetti della sua decisione.

1. *La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale*

Molti sono, come noto, i profili che hanno interessato il dibattito intorno alla sentenza costituzionale n. 1 del 2014, ma ve n'è forse uno che infiammato all'inizio¹, sembra poi essersi lentamente spento². Si fa riferimento a quanto affermato e argo-

¹ Si vedano le polemiche politiche scatenate dai comunicati stampa della Corte costituzionale del 4-6 dicembre 2013 nonché gli interventi di Capotosti (in *ANSA e Quotidiano Nazionale* del 5.12.2013), Onida (in *ASCA* del 5.12.2013), Zagrebelsky (in *La Repubblica* dell'8.12.2013), Ainis (in *Il Corriere della sera* del 9.12.2013), Frigo (in *Il Corriere della sera* del 10.12.2013), Mazzella (in *Il Giornale* del 10.12.2013) e de Siervo (in *La Stampa* del 15.12.2013).

² Negli articoli immediatamente successivi al deposito della sentenza si trova ancora eco dei profili relativi agli effetti della sentenza sul parlamento in carica, dove peraltro si mette in evidenza come la parte della sentenza che se ne occupa (par. 7, considerato in diritto), appare discutibile per le «problematiche ... conclusioni» (G. GUZZETTA, *La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura*, in

mentato dalla Corte nel paragrafo 7, considerato in diritto, della sentenza, nel quale sono presi espressamente in considerazione il seguito e gli effetti della decisione.

Questa parte della decisione costituzionale, innanzitutto, appare non solo inusuale³, ma probabilmente non pienamente conforme alla disciplina del nostro processo costituzionale nonché dei principi di separazione sanciti dalla Carta e riaffermati più volte dalla stessa Corte. La determinazione degli effetti delle sentenze di accoglimento è come noto stabilita, sebbene in modo non estremamente preciso, dalla Costituzione (art. 136) e dalla legge n. 87/1953 (artt. 27 e 30). Queste norme sono poi state interpretate dalla Corte che, con la sua giurisprudenza su rapporti esauriti⁴, ha chiarito che «*le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione (salvo*

www.forumcostituzionale.it, par. 4), raggiunte «*in termini forse troppo sintetici*» (R. DICKMANN, *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, in *www.federalismi.it*, par. 5) e si evidenzia come le affermazioni della Corte facciano «*scaturire più di un dubbio e di una perplessità*» (G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale*, in *www.rivistaaic.it*, par. 6). Analoghi dubbi sono espressi da P. CARNEVALE, *La Corte vince, ma non (sempre) convince. Riflessioni intorno alla «storica» sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale*, in <http://www.avantionline.it> (3.2.2014); A. SEVERINI, *Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014*, in *www.rivistaaic.it/osservatorio*, 10 s.; R. PASTENA, *Operazione di chirurgia elettorale. Nota a margine della sentenza n. 1 del 2014*, in *www.rivistaaic.it/osservatorio*, parr. 3-4; G. Scaccia, *Riflessi ordinamentali dell'annullamento della legge n. 270 del 2005 e riforma della legge elettorale*, in *www.forumcostituzionale.it*, par. 1; A. PACE, *I limiti di un Parlamento delegittimato*, in <http://www.rivistaaic.it/osservatorio>.

³ Così R. PASTENA, *Operazione di chirurgia elettorale*, cit., par. 3.

⁴ Su cui cfr. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, Giuffrè, 2012, 240 ss.; di recente A. PACE, *La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in materia di status*, in *Foro it.*, 2012, V, coll. 224 ss.; G. GROTTANELLI DE' SANTI, voce *Diritti quesiti: I) Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, XI, 1989; E. BINDI, voce *Diritti quesiti: I) Diritto costituzionale. Postilla di aggiornamento*, in *Enc. giur.*, XI, 2007.

quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale). Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. 'retroattività' di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi» (Corte cost., sent. 139/1984, par. 15, considerato in diritto).

Fissati questi paletti, in base ai principi di ripartizione delle attribuzioni costituzionali nel nostro sistema, non sembra però spettare alla Corte «dare seguito» concreto alle sue decisioni⁵,

⁵ Sul «seguito» nei giudizi di costituzionalità delle leggi, cfr. ad es. E. LAMARQUE, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte Costituzionale*, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione: verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, Torino, Giappichelli, 2002, 200 ss.; E. LAMARQUE, *Il seguito delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni*, in R. BIN (a cura di), *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 87 ss.; R. PINARDI, *Il seguito legislativo regionale alle pronunce della Corte costituzionale: prime riflessioni su un problema largamente sottovalutato*, in AA.VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, Giappichelli, 2010, 2571 ss.; R. ROMBOLI, *Il controllo dei decreti-legge: il seguito delle importanti affermazioni della Corte Costituzionale del biennio 1995-96*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, Giappichelli, 2005, 387 ss.; P. FALZEA, *Norme, principi, integrazione: natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze costituzionali a contenuto indeterminato*, Torino, Giappichelli, 2005; E. GUARDUCCI, *Sul necessario potenziamento del seguito delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento*, in AA.VV., *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, Giappichelli, 2005, 431 ss.; P. GIANGASPERO, *Il principio di legalità e il seguito amministrativo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Trieste, Università degli studi di Trieste, 2003; N. ASSINI, *Il seguito (legislativo) delle sentenze della Corte Costituzionale in Parlamento*, in AA.VV., *Scritti su la Giustizia Costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, vol. 1, Padova, CEDAM, 1985, 21 ss.

determinare cioè il modo nel quale il diritto (anche quello scaturente da decisioni di incostituzionalità) sia concretamente interpretato e applicato ad un caso di specie⁶, ma unicamente interpretare la legge, alla luce delle norme gerarchicamente superiori, al fine di incidere sulla sua forza normativa. Nella prospettiva di quella «*collaborazione attiva*» che già auspicava Calamandrei⁷ e che si sarebbe dovuta spingere oltre il rispetto dei meri limiti negativi delle rispettive attribuzioni, si può ben sostenere che la Corte possa arrivare a suggerire l'interpretazione, costituzionalmente conforme⁸, di una disposizione di legge sottoposta al suo sindacato, ma deve ancora tenersi fermo l'insegnamento secondo il quale «*alla Corte non spetti esaminare l'applicazione concreta delle norme, perché questa è demandata esclusivamente ai giudici di merito*»⁹. Come recentemente riconosciuto dalla stessa Corte: «*la valutazione "del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento" non è, infatti, compito di questa Corte, "in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità" (sentenza n. 28 del 2010). Spetterebbe, pertanto, all'odierno rimettente stabilire le puntuali conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale sentenza di accoglimento della questione oggi sollevata (sentenza n. 5 del 2014)*»¹⁰.

Applicazione specifica di questo principio la si potrebbe ritrovare proprio nel campo dell'efficacia retroattiva delle decisioni costituzionali e nell'identificazione di quali siano i «rap-

⁶ In questo senso cfr., fra le molte: Corte costituzionale, decisioni nn. 289/74, 42/83, 70/85, 285/90, 30.5.90 s.n., 265/97, par. 6, diritto; 375/97, par. 3; 149/2007, par. 2.

⁷ P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 8 s.

⁸ Su cui sia consentito rinviare a M. PERINI, *L'interpretazione della legge alla luce della costituzione fra corte costituzionale ed autorità giudiziaria*, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione: verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, Torino, Giappichelli, 2002, 33 ss.

⁹ G. AZZARITI, *Discorso del presidente Azzariti nella seduta inaugurale del secondo anno di attività della Corte*, in *Giur. cost.*, 1957, 885.

¹⁰ Corte cost. sent. 46/2014, par. 3, considerato in diritto.

porti esauriti», valutazioni rimesse agli operatori pratici¹¹, anche se non senza qualche oscillazione¹².

In altre parole, dare seguito ad una decisione costituzionale determinando quali siano gli effetti prodotti da una decisione (in questo caso di incostituzionalità) con riferimento ad uno o più casi di specie, spetta all'autorità (per lo più giudiziaria e amministrativa) preposta dall'ordinamento ad applicare quelle norme ai molteplici casi della vita. Questo sembra uno degli aspetti peculiari del nostro sistema di giustizia costituzionale accentrato, che seppur concreto, non sembrerebbe permettere al giudice speciale della costituzionalità di fare applicazione di norme giuridiche a fattispecie concrete, almeno nell'ambito dei giudizi di costituzionalità delle leggi e degli atti equiparati. Detto altrimenti, dal punto di vista del sistema normativo, cioè, il tema dei rapporti esauriti «è questione da risolvere non alla stregua del diritto che regola il processo costituzionale, ma alla stregua della legislazione che, nei diversi settori dell'ordinamento giuridico, regola poteri e rapporti giuridici»¹³.

Nel caso di specie, viceversa, la Corte sembra voler fissare, nell'ultimo paragrafo della sentenza n. 1/2014, quali concreti effetti scaturiscano dalla sua decisione con riferimento ad una specifica situazione concreta (in particolare, il parlamento e i parlamentari in carica al momento della decisione nonché gli atti prodotti nel corso della XVII legislatura), venendo così a sovrapporsi a chi l'ordinamento individuerrebbe come l'organo

¹¹ Cfr. ad es. Corte cost. sent. 3/1996, par. 3.2, considerato in diritto. Ragione di ciò si trova principalmente nella considerazione in base alla quale la qualificazione di un rapporto come «esaurito» avviene in forza di altra e diversa norma di legge, che non è stata oggetto del giudizio di costituzionalità e sulla quale è possibile fondare siffatta qualificazione, indipendentemente da quella dichiarata incostituzionale (Cass., sent. n. 15062 del 22 novembre 2000, n. 12061 del 1998, n. 610 del 1978, n. 2634 del 1973 e nn. 3100 e 2146 del 1972).

¹² Si fa riferimento a quelle decisioni costituzionali nelle quali la Corte, o ai fini della rilevanza o perché investita della questione circa la portata dell'art. 30, l. n. 87/1953, ha affrontato il tema: cfr. ad es. sentt. nn. 235/1989, 15/1990, 362/1994.

¹³ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, 352.

competente a interpretare e ad applicare a queste fattispecie le norme risultanti dalla pronuncia di incostituzionalità¹⁴.

Si potrebbe peraltro pensare che questo tentativo di determinare in concreto gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sia connesso a doppio filo con il tema della rilevanza della questione sollevata nonché con il suo oggetto. È stato ampiamente dibattuto dalla dottrina¹⁵ se la questione di legittimità costituzionale sollevata sia da considerarsi effettivamente rilevante nel giudizio *a quo* oppure se la nozione di rilevanza accolta nella sentenza n. 1/2014 debba considerarsi una «forzatura»¹⁶ della disciplina in materia e una assoluta novità con riferimento alla giurisprudenza costituzionale precedente¹⁷, giungendo taluni a ritenere il giudizio come una sorta di *fictio litis*¹⁸, volta all'aggiramento del divieto per il privato di accedere direttamente alla

¹⁴ Certo che non si tratta di nulla di nuovo, se si pensa, sotto diverso profilo, alla «guerra tra le due corti», su cui cfr. ad es. E. BINDI, *La garanzia della costituzione: chi custodisce il custode?*, Torino, Giappichelli, 2010; R. ROMBOLI, *I rapporti tra giudici comuni e Corte costituzionale nel controllo sulle leggi in via incidentale in Italia: l'esperienza di 50 anni di giurisprudenza costituzionale*, in www.juridicas.unam.mx

¹⁵ Tale problema era stato discusso ancora prima che la questione fosse concretamente sollevata ad esempio da A. PERTICI, E. ROSSI, *La possibilità di impugnare la nuova legge elettorale alla Corte costituzionale e gli effetti della sua eventuale sospensione*, in www.forumcostituzionale.it; M. SICLARI, *Il procedimento in via incidentale*, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007, 26 ss.; R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Nel Limbo delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?*, Torino, Giappichelli, 2012; vd. ora, ad es., F. DAL CANTO, *La legge elettorale dinanzi alla Corte costituzionale: verso il superamento di una zona franca? (nota a Corte di Cassazione, I Sez. civile, ord., n. 12060/2013)*, in <http://www.forumcostituzionale.it>; ID., *Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche*, in <http://www.confronticostituzionali.eu>; A.M. POGGI, *Politica «costituzionale» e legge elettorale: prime osservazioni alla sentenza n. 1 del 2014*, in <http://www.confronticostituzionali.eu>, par. 2; R. PASTENA, *Operazione di chirurgia elettorale*, cit., par. 2; G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 2 ss.

¹⁶ In questo senso si esprime G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 2.

¹⁷ Su cui ampiamente, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., 150 ss.

¹⁸ Così E. CATELANI, «Due pesi e due misure» nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: ammette una *fictio litis*, ma non amplia il parametro di costituzionalità ipotizzando una doppia preferenza di genere, in <http://www.confronticostituzionali.eu>.

Corte costituzionale. In particolare, si è dubitato di poter distinguere nettamente il giudizio di costituzionalità da quello *a quo*, rinvenendosi una qual certa coincidenza tra i *petita* dei due processi¹⁹, nonostante i contrari argomenti avanzati nella sentenza stessa (par. 2, diritto). Si potrebbe allora pensare che proprio l'aver dato ingresso a una questione che in larga parte coincide con quella oggetto del giudizio *a quo*, muovendo il giudizio costituzionale verso una concretezza tale da far dubitare della sua incidentalità, abbia di conseguenza sospinto la Corte a trattare dell'applicazione concreta del diritto al caso di specie.

2. *Le valutazioni della Corte quanto agli effetti della sua sentenza*

Passando ad esaminare il contenuto della motivazione contenuta nel paragrafo 7, nonostante la «retroattività» della dichiarazione d'incostituzionalità, ricavabile dalla parte relativa alla rilevanza²⁰, la Corte afferma, come una verità autoevidente²¹ e sulla quale non può sussistere alcun «ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo»²², che la decisione «produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale», lasciando fermi tutti i rapporti, gli *status* e gli atti in qualche modo influenzati dalla norma dichiarata incostituzionale²³. Le ragioni di tale «evidente» inapplicabilità della decisione alle concrete fattispecie in qualche modo regolate dalla norma invalidata sarebbero da ricercare nella giurisprudenza sui rapporti esauriti²⁴ e nel prin-

¹⁹ Così P. CARNEVALE, *La Corte vince, ma non (sempre) convince*, cit., par. 1.1; G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 2; Sul punto cfr. anche F. DAL CANTO, *Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale*, cit., parr. 4 ss.; A. PERTICI, *La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)*, in *www.forumcostituzionale.it*, par. 2; R. PASTENA, *Operazione di chirurgia elettorale*, cit., parr. 2 ss.;

²⁰ Par. 2, sent. 1/2014.

²¹ Par. 7, incipit.

²² Par. 7, quinto capoverso.

²³ Per una applicazione di questa parte della decisione, cfr. ord. n. 57/2014.

²⁴ Par. 7, terzo capoverso, sent. 1/2014.

cipio di continuità dello Stato²⁵. In base alla prima, infatti, l'esaurimento del rapporto si verificherebbe, secondo la Corte, nel momento della proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali, venendosi così definitivamente a cristallizzare lo *status* di parlamentare e non essendo in grado la sentenza di accoglimento – sia con riferimento al premio di maggioranza sia all'impossibilità di esprimere preferenze – di travolgere tali rapporti ormai esauriti. In forza del principio di continuità, poi, le Camere «*non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare*», rendendo così salvi tutti gli atti e i comportamenti posti in essere nel passato e quelli che saranno posti in essere nel futuro, fino alle nuove elezioni.

Oggetto dell'interesse della Corte sono le conseguenze (gli effetti, appunto) che la decisione è in grado di produrre sul parlamento in carica e sugli atti da esso prodotti a seguito della dichiarazione di incostituzionalità che colpisce il premio di maggioranza della legge n. 270/2005 nonché l'assenza della possibilità di esprimere almeno una preferenza e dunque i rapporti, le procedure e gli atti che sulla base di queste previsioni si sono nel frattempo prodotti nell'ordinamento.

In questo paragrafo si nota una struttura che somiglia assai ad una decisione nella decisione: ad una perentoria e apodittica affermazione iniziale²⁶, molto simile al *decisum* di una sentenza²⁷, segue una motivazione che peraltro si mostra, ad una attenta analisi, non del tutto soddisfacente, alla luce della giurisprudenza comune e parlamentare in tema di sindacato sulle elezioni e sui titoli di ammissione dei componenti delle camere. La motivazione sembrerebbe inoltre non del tutto logicamente connessa al *decisum* che appare nell'*incipit* del paragrafo.

²⁵ Par. 7, quinto capoverso.

²⁶ Par. 7, primo capoverso.

²⁷ Tanto che, in una decisione di poco successiva, tale *decisum* viene utilizzato come argomento (non è chiaro se *ad abundantiam* o come *ratio decidendi*) per dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione sollevata da alcuni giudici circa l'illegittimità (derivata) di leggi approvate da Camere elette con una legge elettorale (ritenuta) costituzionalmente illegittima: cfr. ord. 57/2014.

Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle argomentazioni della Corte sull'esaurimento dei rapporti al momento della proclamazione e dell'utilizzo del principio di continuità, lo scopo delle seguenti considerazioni è di provare a dimostrare che, nella prospettiva del diritto parlamentare, se anche si escludesse l'esaurimento dei rapporti incisi dalla sentenza e si ammettesse dunque, come parrebbe corretto, una sua piena efficacia retroattiva, la decisione costituzionale non avrebbe comunque influito sulla legittimità/validità dell'organo parlamentare²⁸, dei suoi atti, presenti e futuri, e dei suoi membri. Si vorrebbe cioè tentare di sostenere che il paragrafo 7 della sentenza 1/2014 sembrerebbe alquanto superfluo e, di conseguenza, cercare una spiegazione del suo inserimento nel corpo della decisione.

3. *Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sui singoli parlamentari, quanto al premio di maggioranza*

Pare opportuno distinguere almeno quattro diverse situazioni che fanno emergere questioni giuridiche solo in parte coincidenti.

La prima è quella dei singoli parlamentari risultati eletti in forza dell'applicazione dei premi di maggioranza previsti dalla legge n. 270/2005 per Camera (art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, d.P.R. n. 361 del 1957) e Senato (art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Se si considera la posizione di questi soggetti, sembra difficilmente contestabile che la stabilizzazione del loro *status* si consolidi solo a seguito del giudizio di convalida, essendo ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza parlamentare che sia la proclamazione degli eletti da parte degli uffici giudiziari, c.d. «proclamazione amministrativa»²⁹, sia quella svolta

²⁸ Discorso diverso, estraneo alle presenti considerazioni, riguarda invece l'eventuale legittimazione politica dell'organo: cfr. A. PACE, *I limiti di un Parlamento delegittimato*, cit.

²⁹ Non va infatti dimenticato che la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha ormai chiarito che tale giudizio ha in verità natura amministrativa: Cass. civ., S.U., sent. 22 marzo 1999 n. 172.

dagli uffici provvisori nella prima seduta (artt. 3, Regolamento Camera e 3, Regolamento Senato)³⁰ facciano sì assumere diritti, poteri e doveri al parlamentare, ma sottoponendo tale *status* alla condizione risolutiva della convalida, costituzionalmente prevista come prerogativa indefettibile delle Camere dall'art. 66, Cost.³¹. E pare ragionevolmente sostenibile che l'effetto di esaurimento del rapporto debba essere rimesso proprio alle stesse camere, a meno di voler disconoscere la portata normativa dell'art. 66, Cost., e il tradizionale significato che a tale prerogativa è stato attribuito fin dagli albori dell'istituzione parlamentare³². Il momento in cui viene applicata, in via definitiva, la norma che stabilisce il premio di maggioranza è infatti costituita dal giudizio di convalida degli eletti che si chiude con la decisione dell'aula secondo le previsioni degli artt. 17 e 17*bis*, Regolamento Camera, e 19, Regolamento Senato, nonché dei rispettivi regolamenti speciali³³. Fino a quel momento non si può dire che i rapporti sorti

³⁰ Sotto questo profilo non pare irrilevante rilevare che l'art. 18, comma 3, del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nel capo «*Proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura*» chiarisca che, qualora in corso di legislatura avvenga la proclamazione di un deputato per subentro, ricorrendo allo «scorrimento» nella lista nella circoscrizione nella quale era stato eletto il parlamentare venuto meno, e dunque utilizzando i «*dati degli uffici elettorali*», ne consegue che «*la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo*» (enfasi aggiunta) previsto dall'art. 66, Cost., e dalla normativa parlamentare attuativa.

³¹ Sul punto ampiamente V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, Giuffrè, 2013, 208 ss.; V. LIPPOLIS, *Art. 66*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1986; con riferimento al caso di specie: R. DICKMANN, *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza*, cit., par. 5; G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 8.1.

³² L'autodichia del parlamento, almeno con riferimento ai titoli di ammissione e alle procedure elettorali, trova la sua origine in Inghilterra nel XVII secolo, anche se poi, come noto, viene in quel paese in parte abbandonata nel 1868 (*Parliamentary Elections Act*).

³³ Sulla giurisprudenza parlamentare in tema di verifica di poteri, cfr. da ultimo, E. LEHNER, *La verifica dei poteri nelle ultime legislature del Parlamento italiano*, in *Rass. parl.*, 2009, 419 ss.; P. GAMBALE, *La recente prassi in tema di verifica dei risultati elettorali, tra profili problematici emersi e ipotesi di soluzioni*, in E. GIANFRANCESCO, N. Lupo (a cura di), *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione*, Roma, Luiss University Press, 2007, 289 ss.; L. CIAURRO, *I parlamentari giudici di se stessi?*, in R. D'ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), *La legislazione elettorale italiana: come migliorarla e perché*, Bologna, Il Mulino, 2008, 29 ss.; G. BUONOMO, *Problematiche applicative dei regolamenti di verifica dei poteri delle due Camere*, in

dall'applicazione delle norme che disciplinano la conversione dei voti in seggi siano esauriti. È certo possibile che le camere non convalidino gli eletti nel corso della legislatura³⁴ ed è pure possibile che alcuni seggi rimangano vacanti³⁵ senza che ciò infici «*la piena legittimità costituzionale della Camera*»³⁶, ma in questo caso il rapporto diviene esaurito con lo scioglimento della camera o, meglio³⁷, con la riunione delle successive che non potranno più andare a sindacare quanto accaduto nella precedente legislatura. Anticipare l'esaurimento del rapporto alla proclamazione degli eletti da parte degli uffici giudiziari, significherebbe infatti attribuire a questi ultimi il potere di decidere, in via definitiva, sui titoli di ammissione dei parlamentari alle loro cariche con evidente violazione dell'art. 66, Cost.

Pertanto, se anche si fosse sostenuto che la dichiarazione di incostituzionalità avesse inciso sui rapporti di quei parlamentari non ancora convalidati, l'eventuale decadenza del parlamentare non avrebbe potuto operare automaticamente, pena la violazione

AA.VV., *Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere*, Napoli, Jovene, 2008, 401 ss. Si veda anche la discussione avvenuta in Senato in occasione della decadenza del sen. Berlusconi e, in particolare, Senato, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, resoconto sommario del 9.9.2013; 18.9.2013, 4.10.2013, 14.10.2013; Aula, resoconto stenografico seduta n. 142 del 27.11.2013; di una certa utilità può anche essere la lettura della Relazione della Giunta all'Aula (sen. Stefano): XVII legislatura, Doc. III, n. 1.

³⁴ Con riferimento alle ultime legislature, ad esempio, si da il caso, nella XVI legislatura, dei senatori Spinello, Drago, Mancuso e Vedani, e, nella XV, di tutti e sei i senatori eletti nella Circostrizione Estero.

³⁵ Si veda ad esempio quanto accaduto nella XIV legislatura con i c.d. seggi fantasma: M. AINIS, *Principi versus regole (il caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001)*, in *Rass. parl.*, 2001, 629 ss.; G.E. VIGEVANI, in *Quad. cost.*, 2001, 622 ss.; L. STROPPIANA, *L'epilogo dei seggi fantasma*, in *Quad. cost.*, 2003, 162 ss.; L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità numerica delle Camere: la mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV legislatura*, Brescia, Promodis, 2003.

³⁶ Così il Presidente Casini al termine della votazione sulla vicenda dei «seggi fantasma» che chiarì che «*con questa delibera, la Camera ha preso definitivamente atto che non sussistono le condizioni per assegnare gli 11 seggi in questione. È stata, altresì, riaffermata la piena legittimità costituzionale della Camera nell'attuale composizione inferiore al plenum previsto dall'articolo 56 della Costituzione*» (Camera dei deputati, XIV legislatura, stenografico del 15.7.2002, 80).

³⁷ Cfr. art. 17-*bis*, comma 4, Regolamento Camera, che prevede la possibilità di procedere al giudizio di convalida anche in regime di *prorogatio*.

del disposto dell'art. 66, Cost., in quanto la convalida o meno degli eletti è rimessa al giudizio delle stesse camere. Chi altro, infatti, avrebbe potuto farla valere? Non certo il giudice comune, del tutto privo di giurisdizione con riferimento a questo genere di controversie³⁸, anche relativamente ai procedimenti preparatori (formazione delle liste, deposito dei contrassegni, ecc.)³⁹, né la Corte costituzionale, che si occupa di verificare la legittimità costituzionale delle norme alla luce della Costituzione, ma non anche di applicare alle fattispecie concrete i risultati delle sue verifiche⁴⁰.

³⁸ Cfr. Cass., sez. unite, 6 aprile 2006, n. 8118; Cass., sez. unite, 22 marzo 1999, n. 172; Cass., sez. unite, 9 giugno 1997 n. 5135, secondo la quale «*Il controllo dei titoli di ammissione dei componenti delle assemblee parlamentari, comprensivo del riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione, è demandato dall'art. 66 cost. in via esclusiva alle stesse camere, e, conseguentemente resta precluso, tanto con riguardo alle modalità del procedimento ed alle garanzie per gli interessati, quanto con riguardo al contenuto delle decisioni adottate da detti organi sovrani, ogni sindacato, alternativo, concorrente o successivo, di qualsiasi autorità giurisdizionale*». Sul riparto di giurisdizione in materia elettorale, tra i molti, cfr. ad es. F. BIONDI, *Ancora sulle controversie attinenti al giudizio elettorale preparatorio*, in *Quad. cost.*, 2011, 120 ss.; L. PLATANIA, *In tema di contenzioso sugli atti del procedimento elettorale preparatorio*, in *Quad. cost.*, 2010, 406 ss.; F.G. SCOCA, *Elezioni politiche e tutela giurisdizionale*, in *Quad. cost.*, 2009, 3613 ss.; A. PAJNO, *La fase preparatoria delle elezioni politiche e il contenzioso elettorale in Italia*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Le evoluzioni della legislazione elettorale «di contorno» in Europa*, Padova, Cedam, 2011, 307 ss.; L. TRUCCO LARA, *Il contenzioso elettorale politico di nuovo al vaglio dei giudici della Consulta*, in *Rass. parl.*, 2009, 1202 ss.; F. BIONDI, *Giudice amministrativo e procedimento elettorale: verso la riforma dell'art. 66 della Costituzione?*, in *Quad. cost.*, 2009, 687 ss.; A. PAJNO, *Fase preparatoria delle elezioni politiche e contenzioso elettorale: verifica dei poteri, regolazione della giurisdizione e transizione italiana*, in *Il corriere giuridico*, 2008, n. 12, 1689 ss.; L. TRUCCO, *Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – ma mai superate – e nuove questioni*, in *Rass. parl.*, 2006, 809 ss.; G. PICCIRILLI, *Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedurali*, in *Rass. parl.*, 2006, 785 ss.; M. CERASE, *Sviluppi e contrasti in materia di verifica dei poteri*, in *Dir. pubbl.*, 2004, 647 ss.; F. CAPORILLI, *Il procedimento elettorale alla ricerca di un giudice: sul controllo giurisdizionale delle decisioni sull'ufficio elettorale*, in *Foro it.*, 2001, IV, coll. 3492 ss.; L. ELIA, voce *Elezioni politiche (contenzioso)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, 1965, 747 ss.; ID., *Nullità delle operazioni elettorali e giudizio del Parlamento*, in *Giur. cost.*, 1961, 970 ss.

³⁹ Cfr. ad es. Cass., sez. unite, 6 aprile 2006, nn. 8118 e 8119; Cass., sez. unite, 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153. Negli stessi termini, cfr. Cass., sez. unite, ordinanze 8 aprile 2008, nn. 9155, 9156, 9157 e 9158.

⁴⁰ A meno che non si ritenga, tralasciando i problemi di legittimazione attiva, che qualcuno – un candidato non eletto? un singolo cittadino? – possa sollevare un

Con riferimento a questa prima situazione, allora, l'applicazione della normativa di risulta sarebbe dunque spettata, per quei parlamentari eletti con il premio di maggioranza e non ancora convalidati (pari a 148 deputati)⁴¹, alla Giunta della Camera e al giudizio finale dell'Aula, che avrebbe dovuto stabilire, con decisione insindacabile nel merito⁴², la validità o meno delle elezioni alla luce della disciplina risultante dalla decisione costituzionale di accoglimento per la parte che riguarda il premio di maggioranza. Sarebbe ben potuto accadere, legittimamente, che la Camera non si pronunciasse sulla convalida⁴³, ma ciò, da un lato, non avrebbe inficiato i poteri del parlamentare acquisiti al momento della «proclamazione amministrativa» (art. 1, regola-

conflitto fra poteri nei confronti della camera che non ha fatto decadere il parlamentare non convalidabile a causa dell'illegittimità della sua elezione. Ma anche in questo caso, ritengo che la Corte costituzionale non possa scendere nel «merito» della questione e dunque concretamente far decadere il parlamentare. Al più – ma credo che siamo già nella più pura esercitazione scolastica – potrebbe sindacare l'eventuale convalida, ma solo sulla base di un controllo esterno del tipo di quello elaborato dalla giurisprudenza costituzionale in caso di applicazione dell'art. 68, Cost. Ma di nuovo, anche in questo caso, l'annullamento della delibera di convalida non determinerebbe la decadenza, *ipso facto*, del parlamentare che semplicemente si ritroverebbe nella situazione antecedente al giudizio di convalida, cioè parlamentare a tutti gli effetti in forza della «proclamazione amministrativa» ma soggetto alla condizione risolutiva della mancata convalida da parte della camera di appartenenza. Vd. anche infra nota n. 67.

⁴¹ Se non si sbaglia, al gennaio 2014, al Senato risultavano convalidati tutti i senatori ad eccezione di quelli del Molise, al quale peraltro non si applica il premio di maggioranza, e di quelli della circoscrizione estero, per la quale vige la legge n. 459/2001. In entrambi i casi dunque non si sarebbe posto il problema dell'applicazione della normativa di risulta relativa all'illegittimità del premio di maggioranza e di conseguenza si può ritenere che già prima della sentenza della Corte tutti i rapporti al Senato erano effettivamente esauriti. Alla Camera, viceversa, essendo stato sospeso il giudizio di convalida per il ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla Corte costituzionale (Reg. conf. enti n. 6 del 2013, in G.U. del 12.6.2013 n. 24), tutti i deputati eletti con il premio di maggioranza (pari a 148) risultavano sottoposti alla condizione risolutiva della convalida da parte dell'Aula.

⁴² Se non mediante un controllo meramente esterno da parte della Corte nell'ambito di un conflitto, del genere di quello elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per giudicare le delibere di insindacabilità ex art. 68, I co., Cost.

⁴³ Sulla natura meramente ordinatoria del termine dei 18 mesi per la convalida cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, cit., 239 s. (anche per i precedenti parlamentari) nonché in modo espresso art. 20, Regolamento per la verifica dei poteri del Senato.

mento Camera) né, dall'altro, la natura non definitiva del loro *status*. L'esaurimento del rapporto, in quest'ultimo caso, si sarebbe venuto a verificare solo con la riunione delle nuove camere⁴⁴, cioè quando l'unico soggetto legittimato a invalidare le elezioni fosse venuto meno⁴⁵.

In ogni caso, poi, se anche nel suo insindacabile giudizio⁴⁶, la Camera avesse ritenuto di non convalidare le elezioni dei deputati eletti con il premio di maggioranza, la conseguenza, sempre rimessa all'insindacabile⁴⁷ giudizio dell'Assemblea parlamentare, sarebbe stata quella del subentro dei candidati presenti nelle liste che fossero risultati eletti sulla base della normativa di risulta, cioè applicando puramente e semplicemente il sistema proporzionale (fatte ovviamente salve le soglie di sbarramento), secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare⁴⁸.

Alla luce di queste considerazioni, si comprende allora come le affermazioni della Corte contenute nel paragrafo 7 e relative ai presunti effetti della «proclamazione amministrativa», non solo sembrano superflue e difficilmente conciliabili con i dati normativi, ma sembrano evidenziare una menomazione (almeno in astratto, se tale ultimo paragrafo lo si considera un mero *obiter dictum*) delle attribuzioni delle camere.

⁴⁴ I regolamenti parlamentari infatti prevedono che il giudizio di convalida possa essere svolto anche in regime di *prorogatio*: cfr. ad es. art. 17-*bis*, comma 4, Regolamento Camera.

⁴⁵ Sotto questo profilo, è stato rilevato infatti che «*nel caso di cui ci occupiamo la definitiva applicazione delle legge elettorale e, quindi, l'esaurimento dei rapporti regolati, possa convincentemente individuarsi nel compimento della legislatura: è quest'ultimo, infatti, che determina l'incontestabilità del "fatto" elettorale, sia relativamente alla posizione dei singoli parlamentari, sia riguardo alle Camere nel loro complesso, le quali non possono che derivare dal "fatto" da cui si originano, protraendone nel tempo l'effetto fino allo spirare del loro stare in carica*», P. CARNEVALE, *La Corte vince, ma non (sempre) vince*, cit., par. 2.1.

⁴⁶ Vd. *supra* nota n. 42.

⁴⁷ Vd. *supra* nota precedente.

⁴⁸ Cfr. art. 17-*bis*, comma 3, Regolamento Camera; art. 18, Regolamento Giunta delle elezioni della Camera. In base a queste disposizioni, quando, per qualsiasi causa un seggio rimanga vacante (e non si faccia ricorso ad elezioni suppletive) il presidente della camera proclama eletto «*il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni*» (enfasi aggiunta) (art. 17-*bis*, comma 3, Regolamento Camera).

4. *Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sui singoli parlamentari, quanto alle liste bloccate*

La seconda situazione è quella di tutti gli altri parlamentari eletti applicando una legge elettorale che non prevedeva la possibilità di esprimere almeno una preferenza⁴⁹. Occorre chiedersi, quanto agli effetti, quando e da chi si sarebbero dovute applicare le norme censurate (artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993) per vedere se i rapporti sorti sulla base di tali disposizioni siano o meno esauriti, ferma la premessa sviluppata nel precedente paragrafo circa l'inidoneità della «proclamazione amministrativa» a esaurire gli effetti della situazione regolata dalla normativa dichiarata incostituzionale.

La risposta sembra non debba differire da quella precedentemente offerta con riferimento al premio di maggioranza. In base all'art. 66 Cost. e alla disciplina regolamentare interna alle camere, ad esse spetterebbe in via definitiva il potere di convalidare o meno le elezioni, con giudizio insindacabile⁵⁰.

La differenza rispetto alla situazione presa in esame nel precedente paragrafo sarebbe allora non di tipo qualitativo, ma quantitativo. Al momento della pubblicazione della sentenza, infatti, il problema riguardava concretamente «solo» 617 deputati⁵¹.

Nel giudizio *ex art. 66, Cost.*, come noto, penetrano ampiamente valutazioni politiche che avrebbero agevolmente condotto alla convalida o comunque, che è lo stesso, alla mancata espressione di un giudizio qualsivoglia fino alla fine della legislatura e dunque, in ogni caso, all'esaurimento del rapporto. Se anche la Camera ritenesse di dover invalidare tutte le elezioni di tutti i parlamentari eletti col sistema proporzionale dichiarato incosti-

⁴⁹ Corte cost., sent. 1/2014, par. 5, e dispositivo nella parte che prevede che «l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati».

⁵⁰ Vd. *supra* nota n. 42.

⁵¹ Ad eccezione cioè dei 12 eletti nella circoscrizione estero e regolati dalla legge n. 459/2001, nonché del deputato della Valle d'Aosta eletto con il maggioritario in collegio uninominale.

tuzionale⁵², non ne risulterebbe né l'illegittimità né l'automatico scioglimento della Camera, ma solo la necessità di addivenire, in via interpretativa, ad una soluzione che garantisca il reintegro dei deputati, ad esempio applicando in via estensiva le previsioni sulle elezioni suppletive, tuttora esistenti nei regolamenti interni delle Camere⁵³ e ancora applicabili ai seggi delle circoscrizioni uninominali⁵⁴.

5. *Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sull'Istituzione parlamentare*

Una terza situazione è quella delle camere nel loro complesso, che la Corte nel paragrafo 7 fa salve in base al principio di continuità degli organi dello stato.

Esso, come noto, nella sua accezione «formale», che è quella cui la Corte sembra alludere in questa parte della motivazione, fa riferimento «*alla necessità che vi sia in ogni tempo un titolare (primario o vicario) degli organi di governo*»⁵⁵. Ci si riferisce, di

⁵² Come noto, resterebbero comunque valide le elezioni di alcuni parlamentari eletti o in forza del sistema maggioritario (deputato e senatore Valle d'Aosta) o del sistema misto del tutto analogo al *mattarellum* (senatori del Trentino Alto Adige) o di altre leggi elettorali (parlamentari eletti nella circoscrizione estero).

⁵³ Cfr. art. 17-*bis*, comma 3, Regolamento Camera, e art. 18, comma 1, Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera. Tali disposizioni, infatti, garantiscono l'integrità della camera prevedendo il caso in cui, «*per qualsiasi causa*» un parlamentare venga meno in corso di legislatura. La previsione ordinaria, venuto meno il *mattarellum* con le sue circoscrizioni uninominali e il sistema maggioritario, è quella di proclamare eletto «*il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni*». D'altronde, secondo la nostra tesi (Camera che invalida le elezioni di 617 parlamentari perché eseguite secondo una legge elettorale invalida in quanto priva della possibilità di esprimere preferenze), ciò non sarebbe possibile essendo ritenute irregolari le stesse liste (bloccate), la scheda elettorale (priva della possibilità di esprimere la preferenza) e il voto dell'elettore (coartato). La normativa parlamentare, però, lascia la possibilità, come metodo secondario (anche se a rigore utilizzabile solo con i seggi maggioritari), di ricorrere a elezioni suppletive. Un'interpretazione evolutiva della giurisprudenza parlamentare potrebbe allora ben ritenere applicabile questa seconda previsione, anche se non certamente pensata per ipotesi di questo tipo, in modo da garantire quell'integrità che costituisce la *ratio* di queste disposizioni.

⁵⁴ Cfr. artt. 21-*ter*, d.lgs. n. 533/1993, e 86, commi 3 e 4, d.P.R. n. 361/1957.

⁵⁵ L. ELIA, *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1958, 3 e 29 ss.

norma, agli organi monocratici quando per qualsivoglia motivo il titolare venga meno dalla sua carica oppure agli organi collegiali quando tutti i loro membri vengano meno contestualmente per qualche motivo. Tale principio cioè viene normalmente alla luce in situazioni eccezionali, laddove le ordinarie regole previste dall'ordinamento per il naturale rinnovo dei suoi organi non sono in grado di operare e sia dunque necessario o uno spostamento di competenza dall'organo temporaneamente inattivo a favore di altri organi o di far funzionare lo stesso organo, anche se privo di tutti i requisiti che l'ordinamento stesso richiederebbe per la sua corretta costituzione⁵⁶. Pertanto, le elezioni o il rinnovo «ante-scadenza» dei titolari dell'organo più che un'applicazione del principio di continuità, sono il metodo ordinario di *impedire* la vacanza e dunque di garantire la normale continuità degli organi⁵⁷: solo in questo senso generale, allora, potrebbero essere considerate espressione del principio di continuità.

Pare allora che non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere a tale principio⁵⁸, se solo si fosse riflettuto sulla differenza esistente tra l'organo collegiale in questione e i suoi componenti. Pur non volendo addivenire a posizioni organiciste, è sostenibile che l'organo collegiale viva di una vita (parzialmente) autonoma dai suoi componenti⁵⁹, come lo scioglimento e la conseguente *prorogatio* son cose diverse dal subentro e dalle elezioni suppletive in caso di vacanza di seggi per qualsiasi ragione. Occorrerebbe cioè tenere distinte le posizioni dei singoli parlamentari eletti (eventualmente in modo invalido, secondo il giudizio delle camere) e quelle dei seggi di cui si compongono le camere e che vengono appunto ricoperti dai singoli parlamentari eletti. Il tema dunque

⁵⁶ Cfr. L. ELIA, *La continuità nel funzionamento*, cit., 5-7.

⁵⁷ *Ibidem*, 29 ss.

⁵⁸ Sul quale per tutti cfr. L. ELIA, *La continuità nel funzionamento*, cit. e F.S. MARINI, *Il principio di continuità degli organi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1997.

⁵⁹ Come ci ricorda Elia, infatti, un organo «*non si estingue con la scomparsa delle persone dei titolari*», L. ELIA, *La continuità nel funzionamento*, cit., 5; *contra* cfr., ad es., G.U. RESCIGNO, *La responsabilità politica*, Milano, Giuffrè, 1967, 21 ss., il quale individua, almeno quanto al rapporto di responsabilità politica, solo singoli individui, persone fisiche.

non sembra tanto essere quello della continuità, ma quello dell'integrità delle camere.

Se anche la maggior parte dei seggi si rendesse vacante in corso di legislatura, infatti, la continuità dell'istituzione sarebbe garantita dall'ufficio di presidenza (art. 12, comma 8, Regolamento Camera; art. 12, comma 3, Regolamento Senato) e lo scioglimento dovrebbe comunque essere deciso dal Presidente della Repubblica, sentiti i due presidenti delle camere. Non pare di dover spendere parole sul fatto che questa decisione non sarebbe né automatica né vincolata⁶⁰ e potrebbe in alternativa ritenersi preferibile procedere alla reintegrazione dei seggi vacanti secondo le regole interne delle due camere. E solo nel primo caso (scioglimento presidenziale) si potrebbe propriamente parlare di applicazione del principio di continuità attraverso il regime di *prorogatio*⁶¹.

In ogni caso, però, prima di arrivare a qualsiasi decisione sul punto (scioglimento dell'istituzione o reintegrazione dei seggi vacanti all'interno della stessa), sarebbe necessario che le camere (nel nostro caso, la Camera) decidessero sulla decadenza dei singoli parlamentari le cui elezioni esse ritenessero invalide alla luce della normativa di risulta⁶² e così si ricadrebbe nelle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi.

⁶⁰ A tal proposito, vi è stato chi ha correttamente evidenziato che «*il Presidente della Repubblica, conserva inalterati i suoi poteri e può certamente assumersi la responsabilità di rendersi interprete delle esigenze dell'ordinamento di fronte a situazioni così drastiche e inconsuete. Tuttavia mi pare fuor di dubbio che nei confronti di un Presidente che ha ripetutamente manifestato la contrarietà allo scioglimento anticipato e, contemporaneamente, sollecitato in più occasioni proprio l'attuale Parlamento a riformare profondamente l'assetto costituzionale dello Stato, la motivazione della sentenza offra una copertura indiscutibile, attenuando in maniera rilevante (e, se si vuole, contraddittoria) quell'elemento di doverosità costituzionale del ricorso allo scioglimento che, in nuce, sembrava racchiuso nell'accertamento di incostituzionalità della legge elettorale*», G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 9.

⁶¹ Su cui A. PISANESCHI, *Prorogatio delle Camere ed equilibrio tra i poteri*, Torino, Giappichelli, 1993; S. TRAVERSA, *Proroga e prorogatio delle camere*, Roma, Colombo, 1983; A.A. ROMANO, *La prorogatio negli organi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967.

⁶² Una diversa lettura è offerta da chi ha ritenuto che, ammettendo l'effetto invalidante della decisione costituzionale sull'istituzione nel suo complesso, la Corte, «*bilanciando tra l'accertamento della incostituzionalità del Parlamento già formato ed il*

Fino a quel momento, pertanto, non si assisterebbe alla sostituzione straordinaria di un organo ad un altro né al funzionamento dell'organo con un titolare straordinario in attesa della preposizione del titolare ordinario⁶³, cioè all'applicazione del principio di continuità degli organi costituzionali. In base all'art. 66, Cost., finché le camere stesse non abbiano fatto applicazione della normativa di risulta alla condizione concreta dei propri parlamentari decidendone l'invalida preposizione, infatti, questi resterebbero i titolari effettivi e ordinari dei rispettivi seggi.

6. *Gli effetti dell'incostituzionalità della legge elettorale sull'attività parlamentare*

Un'ultima situazione riguarda infine gli atti e i comportamenti posti in essere dalle camere e dai singoli parlamentari. Anche con riferimento ad essi parrebbe che né il principio di continuità né quello dei rapporti esauriti, che si muovono entrambi sul piano del diritto sostanziale, siano necessari per sostenere una loro perdurante validità nonostante la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità.

A questo riguardo, bisognerebbe distinguere a loro volta gli atti dei singoli parlamentari da quelli delle camere.

La validità, ad esempio, di un progetto di legge sottoscritto da un parlamentare la cui elezione, sulla base della normativa di risulta, dovrebbe essere dichiarata invalida, oppure di un qualsiasi altro atto da lui proposto (emendamento, atto di sindacato ispettivo, ecc.) potrebbe essere sindacata solo dalla stessa camera di appartenenza che dovrebbe, preliminarmente, accertare l'incompetenza del presentatore a causa dell'invalidità della sua elezione. Ma anche in questo caso l'accertamento, pena la violazione degli artt. 64 e 66, Cost., spetterebbe all'intera assemblea e dovrebbe seguire le regole del giudizio di convalida. A meno che

valore della continuità, avrebbe dovuto individuare, enunciandola anche nel dispositivo, una circoscritta protrazione dei poteri legislativi con un compito preciso e delimitato», G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale, cit., par. 8.2.

⁶³ L. ELIA, *La continuità nel funzionamento*, cit., 31.

non si ritenga che tale accertamento possa essere fatto, incidentalmente, da colui cui sia devoluto dai regolamenti parlamentari il sindacato degli atti interni delle camere (per lo più il suo presidente), ma una tale soluzione parrebbe difficilmente sostenibile, per la menomazione delle competenze che in questo modo si verrebbe a produrre. Nell'ipotesi poi che la camera giudicasse invalida l'elezione del parlamentare, è noto che la prassi è orientata nel senso della perdita di efficacia degli atti di sindacato ispettivo mentre permangono all'ordine del giorno i progetti di legge⁶⁴.

Per quanto riguarda poi gli atti della camera a rilevanza esterna, la loro validità non sarebbe incisa dalla presunta illegittima composizione del collegio. La camera, infatti, finché non abbia invalidato le elezioni dei propri componenti è da ritenere legittimamente costituita e una volta invalidate le elezioni sembra avere gli strumenti per reintegrare la sua composizione senza che ciò venga ad incidere sulle attribuzioni da essa esercitabili, in quanto esse sono attribuite all'organo nel suo complesso e non alla somma dei suoi componenti⁶⁵.

Qualcuno potrebbe sostenere che la Corte possa sindacare l'incompetenza dell'organo tra i vizi procedurali⁶⁶ di tali atti a rilevanza esterna, in un giudizio di costituzionalità, quanto alle leggi, e in un conflitto, quanto agli altri atti. A parte la scarsità di giurisprudenza sul punto, anche dopo le sentenze in materia di

⁶⁴ V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, cit., 232.

⁶⁵ A tale soluzione giunge anche chi – pur ritenendo «invalida» l'elezione dei deputati in forza dell'automatico operare della sentenza costituzionale e dunque prescindendo dal principio costituzionale di autodichia delle camere – fa leva sulla teorica del funzionario di fatto, «secondo la quale i vizi riguardanti la preposizione di un determinato soggetto ad un pubblico ufficio, se non addirittura la assoluta carenza di investitura, non possono inficiare la validità degli atti emessi nell'effettivo esercizio delle relative funzioni, la quale applicata anche all'ufficio di parlamentare finirebbe per giustificare l'insensibilità dell'attività legislativa pregressa agli effetti della decisione di incostituzionalità della legge elettorale», P. CARNEVALE, *La Corte vince, ma non (sempre) convince*, cit., par. 2.1.

⁶⁶ Sulla sindacabilità dei vizi procedurali, cfr. P. PASSAGLIA, *L'invalidità procedurale dell'atto legislativo: le esperienze italiana e francese a confronto*, Torino, Giappichelli, 2002.

decretazione d'urgenza degli ultimi anni, residuerebbe lo scoglio degli artt. 64 e 66, Cost., che sembrerebbe impedire anche alla Corte un sindacato sui titoli di ammissione dei componenti delle camere, se non forse nei limiti di un sindacato «esterno» sulla convalida intervenuta⁶⁷. Ma anche se questa strada fosse praticabile, resterebbe da dimostrare che l'invalidità delle elezioni di alcuni parlamentari sia in grado di ripercuotersi automaticamente sull'atto prodotto da soggetti distinti dai primi: le due camere.

7. *Tentativi di fornire una spiegazione alle considerazioni svolte dalla Corte sugli effetti della sua decisione*

Con queste note si è tentato di mostrare come la stabilità dei soggetti (uffici individuali e collegiali) e degli atti incisi dalla decisione costituzionale sarebbe stata garantita anche senza necessità di compiere affermazioni particolarmente impegnative, anche in forza della loro estrema sinteticità, come quelle contenute nel paragrafo 7 della sentenza n. 1/2014. Si vuole dire che non

⁶⁷ Non sembrerebbe viceversa potersi ammettere un sindacato sull'eventuale omissione del giudizio di convalida. Ciò, anzitutto, presupporrebbe di interpretare l'art. 66, Cost., nel senso che esso stabilisce un obbligo (giuridico) per le Camere di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei propri membri, in contrasto con il diritto (parlamentare) vigente (vd. *supra* note nn. 33, 34, 35 e 36) nonché forse anche con la giurisprudenza costituzionale che riconosce alle camere un'autonomia costituzionalmente garantita, quali organi *superiores non recognoscentes* (ad es. sentt. nn. 9/1959; 129/1981; 78/1984; 154/1985; 379/1996; 106 e 306/2002). Occorrerebbe poi ammettere, in contrasto con i precedenti parlamentari assolutamente consolidati (vd. *supra* nota n. 43), che il termine di 18 mesi fissato dai regolamenti parlamentari per procedere alla verifica dei poteri non è ordinatorio, ma vincolante. Inoltre, ammettere l'esistenza di un tale obbligo, significherebbe che, in sede di eventuale conflitto, la Corte potrebbe/dovrebbe dichiarare l'omessa convalida e di conseguenza imporre un *facere* alle camere; ma a questo punto, in caso di protratta inerzia delle Camere, cosa potrebbe succedere? In questo caso, si riproporrebbero problemi ben più gravi di quelli relativi alla mancata controfirma da parte del ministro del decreto presidenziale con cui si concede la grazia (sent. n. 200/2006): su cui cfr. ad es. G.U. RESCIGNO, *La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare*, in *Giur. cost.*, 2006, 2005 ss., in part. par. 7. Risultando sicuramente inammissibile, infatti, l'ottemperanza alla decisione attraverso la sostituzione di altro organo (la Corte?) alle camere, stante l'art. 66, Cost., come e chi potrebbe rendere operativo tale dovere di provvedere?

solo l'affermazione dell'ordinaria «retroattività» delle decisioni di accoglimento non avrebbe probabilmente prodotto i drammi paventati da qualcuno⁶⁸ alla luce della giurisprudenza comune e parlamentare in materia, ma che le indicazioni e gli argomenti spesi dalla Corte risultano, per un verso, alquanto estravaganti rispetto a queste ultime e, per altro, pregiudizievoli ad un corretto rapporto di separazione di competenze con le altre istituzioni⁶⁹, camere soprattutto, chiamate a dare seguito alla decisione costituzionale. Esse non sembrano porsi sullo stesso piano e utilizzare il medesimo linguaggio dell'organo costituzionalmente chiamato a dare applicazione alla normativa di risulta, comportamenti, i primi, che costituiscono il presupposto essenziale per assicurare quella «*collaborazione attiva*» di cui si diceva e che studi commissionati dalla stessa Corte hanno dimostrato essere indispensabili a una positiva comunicazione interorganica⁷⁰. Proprio questi studi hanno chiarito che le sentenze che indicano una specifica soluzione «*senza tener nel debito conto i travagli interpretativi concreti a cui è stata sottoposta fino ad allora la disposizione impugnata, non creano un terreno fertile per la reciproca comprensione*»⁷¹.

Come allora spiegare questo paragrafo, per un verso, forse superfluo e che, per altro verso, presenta sia nella forma che nella sostanza così tante particolarità?

Una prima e più sofisticata lettura, potrebbe ritenere questo paragrafo non tanto una motivazione circa l'(indebita) applicazione della normativa di risulta a fattispecie concrete, quanto piuttosto un raro caso di pronuncia di incostituzionalità a termine o, secondo altra terminologia, sentenza «*manipolativa nel*

⁶⁸ Si fa riferimento alle affermazioni dell'ex presidente della Corte Capotosti (in ANSA e *Quotidiano Nazionale* del 5.12.2013) e alla polemica politica sostenuta dal Movimento 5 Stelle e da esponenti di Forza Italia, in particolare dal suo capogruppo alla Camera, on. Brunetta (vd. quotidiani a cavallo tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2013).

⁶⁹ Vd. *supra*, par. 1.

⁷⁰ Così. E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni della Corte costituzionale presso i giudici comuni* (dicembre 2007), in <http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do>, 51.

⁷¹ *Ibidem*.

tempo»⁷², del tipo a «*incostituzionalità differita*»⁷³. La Corte, tenuto conto dei possibili sconvolgimenti che la decisione avrebbe potuto produrre, ha ritenuto conveniente allontanare l'efficacia della pronuncia nel futuro, stabilendo che «*la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale*» (par. 7, primo capoverso, diritto). Peraltro, il differimento sembrerebbe riguardare solo gli effetti sul parlamento e non sul giudice *a quo*⁷⁴ chiamato a offrire tutela al diritto di voto ritenuto leso e all'origine di questa vicenda: in questo senso, infatti, sembrerebbe orientarci la Corte con la parte della motivazione che sostiene la rilevanza della questione e che, implicitamente, ritiene applicabile retroattivamente, almeno a quel caso, quanto da essa deciso (cfr. par. 2, diritto)⁷⁵. Si potrebbe, dunque, ritenere un'incostituzionalità differita⁷⁶, ma soggettivamente limitata.

⁷² A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014, 181 ss.; in generale sull'efficacia nel tempo delle sentenze della Corte, cfr. R. Pinardi, *La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, Giuffrè, 1993.

⁷³ *Ibidem*, 185 s. Si citano ad esempio le decisioni nn. 266/1988, 501/1988, 50/1989, 1/1991, 13/2004, 29/2006, di cui le prime due sono senza dubbio le più note e controverse.

⁷⁴ Sulla diversa efficacia della decisione a seconda del destinatario, cfr. G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 8.1.

⁷⁵ In questo senso, infatti, la Corte afferma che «*l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell'attore, all'esito della sentenza di questa Corte*», ammettendo dunque che il giudice comune dovrà fare applicazione della decisione della Corte nel caso ad esso sottoposto, anche perché, se non lo facesse, si realizzerebbe un pregiudizio per «*un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme*» (sent. 1/2014, par. 2, considerato in diritto).

⁷⁶ In questo senso, cfr. ad es. G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit. Questa tesi potrebbe trovare conferma nella successiva ordinanza n. 57/2014 con la quale la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale di una norma legislativa approvata dalle camere elette con la legge n. 270/2005, fondando la sua decisione (anche) sul richiamo al *decisum* contenuto nel paragrafo 7 della sent. 1/2014 circa l'inefficacia della sentenza sugli atti «*posti in essere*

La differenza⁷⁷ rispetto alle «classiche» decisioni a «incostituzionalità differita» starebbe nella posizione nella quale il differimento viene fissato e, cioè, non nel dispositivo, ma nel corpo della motivazione⁷⁸, tecnica di spostamento peraltro ben nota alla Corte nell'ambito delle interpretative di rigetto, nelle quali la mancanza nel dispositivo della locuzione «nei sensi di cui in motivazione», non fa perdere alla sentenza la sua natura interpretativa. Ciò, peraltro, potrebbe far sorgere il problema dell'efficacia del differimento temporale «disposto» in motivazione⁷⁹, problema però forse meno grave di quelli che emergerebbero dal prendere il paragrafo 7 in senso letterale – come si è tentato di spiegare nei precedenti paragrafi – e cioè come tentativo di fare applicazione della normativa di risulta a fattispecie concrete.

Una seconda lettura, più aderente al dato testuale, potrebbe portare a ritenere che la decisione di inserire questo paragrafo sia stata alquanto estemporanea e frutto delle polemiche, sorte a seguito (e a causa) degli improvvisi comunicati stampa del 4-6 dicembre 2013⁸⁰, in conseguenza delle quali, anche per l'autore-

in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto». Con tale argomento, non chiaro se obiter o ratio dell'ordinanza, la Corte applica in concreto quanto stabilito in via generale nella sentenza in commento.

⁷⁷ Sulle peculiarità della decisione in esame quanto ai suoi effetti nel tempo cfr. ampiamente, G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., parr. 7 ss.

⁷⁸ Sulla possibilità che la determinazione degli effetti nel tempo della decisione sia stabilita o comunque ricavabile dalla motivazione, cfr. F. MODUGNO, *I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1989, 48 s.

⁷⁹ Tanto che chi si è specificamente occupato della questione ha rilevato che la decisione, sotto questo profilo, rappresenta una «problematica novità nel panorama della modulazione degli effetti delle sentenze costituzionali», G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale*, cit., par. 8.

⁸⁰ Su cui ad es. A. GRAGNANI, *La distinzione fra diritto e potere nello Stato di diritto costituzionale: il comunicato-stampa «Incostituzionalità della Legge elettorale n. 270/2005» ed il canone di «adeguatezza funzionale»*, in *www.giurcost.org*; A. RUGGERI, *La riscrittura, in un paio di punti di cruciale rilievo, della disciplina elettorale da parte dei giudici costituzionali e il suo probabile «seguito» (a margine del comunicato emesso dalla Consulta a riguardo della dichiarazione d'incostituzionalità della legge n. 270 del 2005)*, in *www.giurcost.org*; C. SALAZAR, *Quel che resta del Porcellum: brevi riflessioni sul comunicato della Corte costituzionale*, in *www.confronticostituzionali.eu*; S. CURRERI, *Dal comunicato stampa della Corte costituzionale più dubbi che certezze*, in *www.con-*

volezza di alcune di esse⁸¹, la Corte si sia fatta trascinare proprio nel campo prettamente politico.

La spiccata sinteticità della motivazione, nonostante i delicati problemi affrontati, lo stile estremamente assertivo, quasi ai limiti della prescrittività, e la semplicità del linguaggio utilizzato sembrano infatti indicare, come destinatari di questo «discorso»⁸², la politica in generale e, più specificamente, le forze politiche e l'opinione pubblica, piuttosto che gli operatori giuridici. Se questa tesi fosse corretta, allora si potrebbe anche sostenere che il tentativo di comunicazione della Corte utilizzi stilemi e nozioni atte a facilitare una reciproca comprensione, ma non con gli organi istituzionalmente deputati a dare applicazione alla decisione e alla normativa di risulta, ma al «popolo». Non vi è dubbio infatti che, forse grazie anche a questo paragrafo della sentenza, le polemiche politiche, sollevate da alcuni partiti e da una parte della società civile, siano prontamente venute meno. Ma verrebbe allora da chiedersi se questo possa essere il ruolo della Corte nel nostro sistema o, almeno, se essa abbia gli strumenti e i mezzi per sostenerlo a lungo. La stabilizzazione e pacificazione del clima politico operata così in via giudiziaria non è infatti detto che sia un bene né per la nostra democrazia né per la tenuta del nostro sistema di giustizia costituzionale.

Abstract

In January, the Italian Constitutional Court declared unconstitutional The Representation of the People Act 2005 with which the House of Representatives and the Senate of the Republic have been elected. The Court argues that the decision is not able to effect the present Parliament. The article examines the effects of this leading case on the system of government.

fronticostituzionali.eu; T.E. FROSINI, *Piove, Parlamento delegittimato!*, in *www.confronticostituzionali.eu*.

⁸¹ Vd. *supra*, nota 68.

⁸² Sulla motivazione giudiziaria come «discorso» e sulla sua valenza retorica, il riferimento è ovviamente a CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1966.